

## Newsletter NORME & TRIBUTI

n. 39  
novembre  
2008

### DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

#### Il nuovo Regolamento comunitario sulla legge applicabile ai contratti

Il 17 giugno 2008 è stato adottato il Regolamento Europeo 593/2008, che sostituirà, a partire dal 17 dicembre 2009, la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sarà vincolante per tutti gli Stati comunitari, ad esclusione della Danimarca.

La nuova disciplina comunitaria si applicherà ai contratti transnazionali, ossia ai contratti che presentano elementi di connessione con due o più Stati comunitari, conclusi dopo la sua entrata in vigore.

La disciplina del nuovo Regolamento è sostanzialmente analoga a quella della Convenzione di Roma, e prevede che i contratti siano regolati dalla legge (o dalle leggi) scelta dalle parti, le quali possono comunque modificarla nel corso dell'esecuzione.

Resta fermo il principio per cui, in assenza di scelta, il contratto è regolato dalla legge del Paese dove risiede il contraente tenuto alla c.d. "prestazione caratteristica", che - ed è questa una novità prevista dal Regolamento, che si coordina in tal senso al Regolamento 44/2001 sulla competenza giurisdizionale - viene espressamente individuato per alcuni contratti quali la vendita, la prestazione di servizi, il franchising e la distribuzione.

Particolare attenzione è prestata ai contratti individuali di lavoro, a quelli di assicurazione e a quelli conclusi con i consumatori, per i quali il Regolamento detta meccanismi di inderogabilità della legge volti a salvaguardare la parte più debole.



RA und Avv. Susanne Hein  
[susanne.hein@mblegale.it](mailto:susanne.hein@mblegale.it)

Avv. Federica Brevetti  
[federica.brevetti@mblegale.it](mailto:federica.brevetti@mblegale.it)

### DIRITTO TRIBUTARIO

#### Prestazioni alberghiere e di ristorazione

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. Manovra estiva 2008) ha profondamente innovato, sia ai fini IVA, sia ai fini delle Imposte sui Redditi, la disciplina delle prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Ai fini IVA, è stato soppresso il generale divieto di detrarre l'imposta assolta per le citate prestazioni, effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. Pertanto, i soggetti passivi IVA possono esercitare il diritto di detrazione a condizione che tali prestazioni siano inerenti all'attività esercitata e non costituiscano spese di rappresentanza (per le quali l'IVA resta non detraibile).

Ai fini delle Imposte sui Redditi, le spese relative alle medesime prestazioni, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, saranno deducibili soltanto nella misura del 75% (regole specifiche si applicano per le spese sostenute in relazione alle trasferte di dipendenti e collaboratori).

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, è in corso di approvazione un apposito Decreto Ministeriale che individuerà le tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, anche in funzione dei ricavi, nonché dell'attività internazionale esercitata.

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale



RAin Dr. Cora Steinringer  
[cora.steinringer@studiopirolo.com](mailto:cora.steinringer@studiopirolo.com)  
Dott. Ignazio La Candia  
[ignazio.la.candia@studiopirolo.com](mailto:ignazio.la.candia@studiopirolo.com)



## DIRITTO DEL LAVORO

### Contratti a termine alla Corte Costituzionale

Il D. L. del 25 giugno 2008, n. 112, ha modificato la normativa relativa al lavoro a tempo determinato. In particolare, questa norma ha inserito nel D. Lgs. del 6 settembre 2001, n. 368, l'art. 4-bis, una disposizione transitoria che dispone, con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione (21 agosto 2008) e fatte salve le sentenze passate in giudicato, che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nella disciplina previgente la conseguenza per il datore di lavoro, derivante dalla stipulazione di un contratto a termine in violazione di quanto previsto in materia di apposizione del termine, poteva essere la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tuttavia questo nuovo articolo ha dato luogo a tutta una serie di rinvii alla Corte Costituzionale basati su vari profili di incostituzionalità, primo tra i quali, il principio di uguaglianza tra i cittadini di fronte alla Legge.



**TOFFOLETTO**

*Studio Legale*

Avv. Elio Cherubini  
[sec@toffoletto.it](mailto:sec@toffoletto.it)



## DIRITTO SOCIETARIO

Modifiche del Codice Civile introdotte dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142 in tema di conferimenti in natura

Il 30 settembre 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142 il quale ha introdotto una serie di importanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni. Tra le maggiori novità, si segnalano l'inedito articolo 2343 ter del codice civile in tema di conferimenti in natura e crediti.

La disposizione appena varata sancisce che, nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario, non è richiesta la relazione di stima di un esperto nominato dal Tribunale a norma dell'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale gli stessi sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

La relazione di stima è altresì superflua qualora il valore attribuito ai beni in natura o crediti conferiti di qualunque specie corrisponda al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

A norma del nuovo articolo 2343 quater del codice civile, gli amministratori sono tenuti a verificare se successivamente al conferimento di valori mobiliari si siano verificati eventi che abbiano inciso sul prezzo dei medesimi. In tutte le altre ipotesi di conferimento in natura senza perizia giurata dell'esperto designato dal Tribunale, gli amministratori saranno invece tenuti ad appurare se si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti.

**Rödl & Partner**



RAIN Evelyn Ziebs  
[evelyn.ziebs@roedl.it](mailto:evelyn.ziebs@roedl.it)

Avv. Paolo Peroni  
[paolo.peroni@roedl.it](mailto:paolo.peroni@roedl.it)



## Diritto e pratica immobiliare

L'imposta comunale sugli immobili (ICI - d.lgs. 504/1992) è dovuta anche per fabbricati non ultimati - Cassazione, sez. tributaria 24924/2008

L'ICI si applica a tutti i fabbricati iscritti al catasto, anche se ancora in corso di costruzione. Questo è quanto sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 24924 in data 10 ottobre 2008 su ricorso di una impresa costruttrice, alla quale era stato contestato il mancato pagamento ICI di fabbricati già accatastati, per il periodo antecedente l'ultimazione degli stessi. La Cassazione muove dall'analisi del disposto del d.lgs 504/1992, istitutivo dell'ICI, da cui evince che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto" (art. 2 a) e che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli" (art. 1). Secondo la Cassazione ai fini dell'assoggettamento ICI è irrilevante l'inidoneità dell'immobile a produrre reddito. Addirittura anche nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili con perizia dell'ufficio tecnico comunale l'art. 8 del citato decreto prevede non già l'esclusione, ma solo la riduzione del 50% dell'imposta.



Avv. Katri Gelati  
[www.jenny.it](http://www.jenny.it)



## DIRITTO AMBIENTALE

### Il Sistema Globale di Classificazione e di Etichettatura "GHS"

Il Parlamento Europeo ha approvato il 3 settembre 2008 la proposta di Regolamento della Commissione Europea per l'adozione del sistema globale di classificazione e di etichettatura delle sostanze pericolose (GHS: *Globally Harmonised System of Classification and Labelling*), introducendo così anche in Europa l'applicazione dei criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose che il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha adottato già nel 2003.

Il nuovo Regolamento sostituirà l'attuale sistema europeo di classificazione esistente e conterrà nell'Allegato VI una lista armonizzata delle sostanze classificate a livello comunitario.

L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura sarà obbligatoria a partire dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele, anche se è consentito il loro utilizzo immediato.

Il nuovo Regolamento sostituirà le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE.

RINALDI E  
ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria Vicaretti  
[avicaretti@rinaldilawf.com](mailto:avicaretti@rinaldilawf.com)



## DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

Tar del Lazio - sentenza n. 8356 del 17 settembre 2008

Con sentenza n. 8356 del 17 settembre 2008, il TAR del Lazio ha stabilito che le Regioni possono legittimamente utilizzare i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la realizzazione di progetti a favore dei consumatori e senza necessità di interpellare preventivamente le associazioni dei consumatori.

SLA Studio Legale Associato  
member of the Osborne Clarke Alliance




Avv. Gretel Malmshheimer  
[gmalmshheimer@sla.it](mailto:gmalmshheimer@sla.it)  
Avv. Cristiano Sesti  
[csesti@sla.it](mailto:csesti@sla.it)



## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

Marchio spagnolo LIMONCHELO impedisce registrazione marchi comunitari LIMONCELLO.

Il Tribunale CE di 1° Istanza con due sentenze del 12/11/2008 ha sostanzialmente confermato la tesi dell'UAMI che nel 2002 e nel 2004 aveva accolto le opposizioni del titolare del marchio spagnolo LIMONCHELO contro i due Marchi Comunitari:



Questi due marchi non potranno essere registrati per liquori al limone perché si determinerebbe un rischio di confusione con LIMONCHELO, già registrato in Spagna dalla *Liminana y Botella SL* per gli stessi prodotti.

Secondo il Tribunale, nella valutazione globale del rischio di confusione tra i segni, la parte dominante, quella che attira l'attenzione del pubblico, è la parola LIMONCELLO, che appare foneticamente, visivamente e concettualmente quasi identica a LIMONCHELO. Gli elementi figurativi con la raffigurazione di limoni non sarebbero elementi sufficienti per evitare il rischio di confusione.

Infine, non rileva la descrittività e scarsa capacità distintiva di LIMONCHELO. Infatti, oltre a non essere dimostrato che tale parola sia generica in Spagna, la registrazione nazionale si presume valida, fino a che non venga dichiarata nulla dall'autorità competente spagnola.



Consulenti in Proprietà Industriale

Dott.ssa Raffaella Barbuto  
[Barbuto@studiotorta.it](mailto:Barbuto@studiotorta.it)  
Dott. Fabio Fischetti  
[fischetti@studiotorta.it](mailto:fischetti@studiotorta.it)



## DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Le notifiche infracomunitarie alla luce del Reg. CE 1393/2007

Il 13 novembre 2007, il Parlamento Europeo ed il Consiglio UE hanno approvato il Regolamento (CE) n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale. Il nuovo Reg. trova integrale applicazione dal 13 novembre 2008; da detta data la previgente normativa in tema di notificazioni e comunicazioni intracomunitarie (Reg. CE n. 1348/2000) deve considerarsi abrogata. Con il fine di ulteriormente semplificare e velocizzare le notifiche da eseguirsi negli Stati membri, il nuovo Reg. si presenta come una versione tendenzialmente fedele, nella sostanza, al Reg. 1348/2000.

Le principali novità possono essere riassunte nei punti che seguono.

- 1) Vi è l'obbligo di trasmettere l'atto unitamente ad un modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la trasmissione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.
- 2) Viene sancito l'obbligo, per l'organo ricevente, di effettuare la notificazione o la comunicazione dell'atto nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese dalla ricezione della domanda dell'organo emittente.
- 3) L'organo ricevente ha l'obbligo di informare, con apposito modulo standard, il destinatario dell'atto del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare al momento stesso della notificazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione;
- 4) Viene introdotto un diritto forfetario unico, il cui importo va fissato preventivamente dallo Stato membro richiesto, per coprire le spese derivanti dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto competente in virtù della legge di detto Stato.

*Studio legale Brogгинi*

Avv. Jutta Welz  
[welz@studiobroggini.it](mailto:welz@studiobroggini.it)  
Avv. Claudia Onniboni  
[onniboni@studiobroggini.it](mailto:onniboni@studiobroggini.it)



## APPALTI

Sul valore da riconoscere alla pubblicazione della aggiudicazione sul sito internet della stazione appaltante

Il T.A.R. Puglia (T.A.R. Puglia - Lecce -, Sez. III, sentenza 30 ottobre 2008, n. 3131) si è recentemente soffermato sulla pubblicità che le stazioni appaltanti sono tenute a dare all'aggiudicazione dell'appalto.

I giudici in primo luogo ricordano che in forza dell'art. 79 comma 5, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici), la P.A. ha l'onere di effettuare una comunicazione individuale dell'atto di aggiudicazione, sicché la conoscenza del provvedimento in capo ai concorrenti non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet della stazione appaltante.

Il Collegio poi rileva che è legittima la norma del bando di gara secondo cui la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, in quanto la si intenda quale previsione di un adempimento ulteriore rispetto a quello di comunicazione individuale dell'atto di aggiudicazione, previsto dal Codice dei contratti pubblici.



RA u. Avv.  
Wolf Michael Kühne  
[Wolf.kuehne@dlapiper.com](mailto:Wolf.kuehne@dlapiper.com)



## DIRITTO BANCARIO

Provvedimenti delle autorità italiane per la stabilità del sistema finanziario

Il Governo italiano ha emanato il 9 ottobre 2008 il decreto legge n. 155 recante "*Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali*".

Il provvedimento individua tre specifiche aree di intervento: la ricapitalizzazione di banche italiane in situazione di deficit patrimoniale, il sostegno a operazioni volte a fronteggiare gravi crisi di liquidità, ed infine la garanzia statale ai depositanti.

In particolare, per quanto riguarda la tutela dei depositanti delle banche italiane, il Ministero dell'Economia e delle finanze è stato autorizzato a rilasciare la garanzia statale a integrazione e in aggiunta al sistema di garanzia interbancaria dei depositi, che prevede comunque un livello di copertura pari a Euro 103.291,38 (art. 96-*bis*, comma 5, d.lgs. n. 385/1993).

A quanto detto si aggiunga che, per effetto del decreto legge 13 ottobre 2008, n. 157, fino al 31 dicembre 2009 il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a *i)* concedere la garanzia statale sulle nuove passività delle banche italiane con scadenza fino a cinque anni, *ii)* effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti, e *iii)* concedere la garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.



Avv. Daniela Runggaldier  
[www.jenny.it](http://www.jenny.it)  
Avv. Alessandro Steinhaus  
[www.jenny.it](http://www.jenny.it)



## PRIVACY

L'accesso ai propri dati personali deve essere garantito anche in caso di procedimenti a carico di terzi

“Le persone citate specificamente nell'ambito di procedimenti disciplinari hanno diritto di accedere ai dati *personali che li riguardano riportati all'interno dei verbali*”. È quanto è stato stabilito dal Garante, in seguito al ricorso formulato da due impiegati di banca, esplicitamente menzionati negli atti di un giudizio disciplinare a carico di un collega. Essi hanno richiesto alla banca - che si è opposta - di visionare le dichiarazioni a verbale che li riguardavano direttamente.

A fronte del diniego della banca, gli interessati si sono rivolti al Garante, che ha accolto il loro ricorso, considerando legittima la richiesta avanzata.

Il Garante, quindi, si è pronunciato, stabilendo che la richiesta di accesso ai verbali, finalizzata alla sola comunicazione dei dati personali riguardanti direttamente i soggetti istanti, fosse meritevole di accoglimento, indipendentemente dal fatto che il procedimento disciplinare fosse a carico di un diverso soggetto.

**STUDIO LEGALE PERANI**

Avv. Annalisa Quartiroli  
[quartiroli@perani.com](mailto:quartiroli@perani.com)



### Impressum:

DEinternational Italia s.r.l., Via Napo Torriani n. 29, I-20124 Milano, P.I. / C.F. 05931290968  
Tel. +39 02 3980091 Fax +39 02 3900195 E-Mail: [recht@deinternational.it](mailto:recht@deinternational.it)

### Contenuti/ links:

DEinternational Italia s.r.l. non si assume la responsabilità e non garantisce in alcun modo i contenuti, l'incompletezza o la correttezza dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link (collegamento ipertestuale).

### Invio dati/ privacy:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati. I dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la propria cancellazione dalla mailing list, contattando la DEinternational Italia s.r.l..